

STATUTO

TITOLO 1 CAPO 1 SCOPO E SEDE



Art. 1) E' costituita una Associazione sportiva sotto la denominazione GOLF CLUB SALERNO.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Pontecagnano alla via Lago Trasimeno n. 11 presso il campo pratica "Quadrifoglio".

Art. 3) L'Associazione non ha scopi di lucro. Oggetto sociale è lo sviluppo, anche attraverso la attività agonistica, dello sport dilettantistico del golf e di altri sport, fra i propri soci, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Golf e di altre Federazioni sportive.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme statutarie e regolamentari federali nella parte relativa alla organizzazione e alla gestione delle strutture associative affiliate (circoli).

In particolare, l'Associazione Sportiva per se e per i propri soci:

- 1) riconoscere la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIG;
- 2) si impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite dalla FIG;
- 3) prende atto che non possono rivestire cariche sociali, anche di carattere sportivo, quanti abbiano rapporti di lavoro e di dipendenza con essa Associazione;
- 4) prende atto che le suddette cariche non possono essere rivestite da quanti non abbiano la qualifica di dilettante secondo le regole approvate dal Royal and Ancient Golf Club di St. Andrews;
- 5) prende atto ancora che condizione indispensabile per essere socio d'essa Associazione è una irreprensibile condotta morale e civile.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra indicato, l'Associazione Sportiva potrà:

- a) compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare, e immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento d'impianti di golf, ivi compresa la acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività golfistiche;
- b) intestarsi licenze commerciali in genere;
- c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

Art. 4) La durata della Associazione è fissata dalla data dell'atto costitutivo al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

CATEGORIE SOCI

ART. 5

I soci del Golf Club Salerno si distinguono nelle seguenti categorie:

- A) Soci Fondatori;
- B) Soci effettivi;
- C) Soci juniores;
- D) Soci giornalieri.

Condizione essenziale per l'ammissione ad ogni categoria di soci è una irrepreensibile condotta morale e civile.

A) Soci fondatori

Sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dall'Associazione o ne fanno parte da almeno 10 anni.

B) Soci effettivi

Essi godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri inerenti all'appartenenza al Circolo; hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrono le condizioni. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo del Circolo su domanda controfirmata da due soci.



C) Soci juniores

Sono coloro che hanno compiuto i 12 anni ma non i 22 anni; per i minorenni la domanda di ammissione è firmata dal padre o da chi ne fa le veci.

Essi corrispondono un contributo annuo ridotto nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. I soci juniores maggiorenni partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto.

D) Soci Giornalieri

I giocatori italiani e stranieri, muniti di tessera delle rispettive Federazioni, sono ammessi al gioco del golf, per potervi accedere però devono pagare una quota associativa giornaliera.

La quota associativa dei soci di cui ai punti "A" - "B" - "C", non minorenni, avrà la durata di un anno, e comunque con termine al 31/12 dell'anno di sottoscrizione, e darà il diritto al voto per le approvazioni dello statuto e dei regolamenti interni nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Essa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ART. 6

Recesso

Costituiscono causa di recesso del socio dall'Associazione:

- a) lo scioglimento dell'Associazione
- b) le dimissioni
- c) la morosità
- d) la radiazione

I soci effettivi e juniores che intendono rinunciare alla loro appartenenza al Circolo devono darne comunicazione scritta almeno 30 giorni prima del 31 dicembre.

La decadenza dallo status di socio non esonera il socio dall'obbligo del pagamento delle quote sociali per l'anno in corso.

ART. 7

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and more compact.

Contributi associativi

Tutti i soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti a corrispondere inoltre la quota corrispettiva della tessera della Federazione Italiana Golf.

TITOLO 2

CAPO 1

Organi Statutari

ART. 8

Sono organi statutari:

- 1) L'Assemblea dei soci
- 2) Il Presidente onorario
- 3) Il Presidente
- 4) Il Consiglio Direttivo
- 5) La Commissione di disciplina

CAPO 2

Assemblee

Art. 9

L'assemblea regolarmente convocata è costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito della Provincia di Salerno, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento da una delle persone legalmente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and simpler.

votazioni che avvengono con il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 10

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nella sede sociale almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il socio che ha diritto d'intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio che non sia un Consigliere, un componente le Commissioni di disciplina o un dipendente dell'Associazione. Un socio non può ricevere più di tre deleghe.

L'Associazione ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione un'ora dopo la prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea ordinaria è competente in merito a quanto segue:

a - approva i bilanci

b - nomina il Consiglio Direttivo composto da un numero tra 5 e 9 membri

c - nomina le Commissioni di disciplina

ed è competente per tutte le materie non rientrabili nella competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'assemblea delibera con il parere favorevole di almeno la metà dei soci, regolarmente costituiti, sia in prima che in seconda convocazione.

Assemblea Straordinaria

Art. 11

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo anche su richiesta di un terzo dei soci aventi diritto di voto con avviso affisso nella sede sociale almeno 15 giorni prima dell'adunanza.



AR

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione un'ora dopo la prima con la presenza della maggioranza dei soci.

L'assemblea straordinaria delibera in merito a quanto segue:

a - nomina del Presidente onorario

b - modifiche dello Statuto Sociale

d - operazioni di acquisto, vendite o permuta di beni immobili

e - costituzione o modifiche di diritti reali immobiliari, scioglimento del Circolo, modalità di liquidazione e destinazione delle attività residue.

L'assemblea delibera con il parere favorevole di almeno 1/3 dei soci, regolarmente costituiti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 12

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio che non sia un Consigliere, un componente delle Commissioni di disciplina o un dipendente dell'Associazione. Un socio può ricevere un massimo di tre deleghe.

Consiglio Direttivo

ART. 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero da 5 a 9 membri. I Consiglieri durano in carica per il quadriennio olimpico.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo nominerà fra i suoi componenti un Presidente. Il Consiglio potrà inoltre nominare un segretario. Il presidente resterà in carica per anni 4. Rappresenta l'Associazione nell'ambito delle manifestazioni ed in seno alla Federazione Italiana Golf.

ART. 15



le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri.

Esse saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. detto avviso dovrà essere inviato per lettera almeno dieci giorni prima della riunione e in caso di urgenza per telegramma almeno tre giorni prima.

ART. 16

Il Consiglio sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente sarà determinante.

ART. 17

Il Consiglio ha tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione salvo ratifica, per la straordinaria, da parte dell'Assemblea. Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente. Inoltre può delegare ai suoi componenti specifiche materie in esecuzione delle decisioni prese o ad un segretario all'uopo nominato.

ART. 18

Il potere di rappresentanza dell'Associazione davanti a terzi ed in giudizio nonché quello di firma spetta al Presidente. Tuttavia il Consiglio può attribuire detti poteri ad altri amministratori, direttori o procuratori che ne usano nei limiti stabiliti da Consiglio stesso.


CAPO 4

Commissioni di disciplina

ART. 19

La Commissione di disciplina si compone di tre membri (ed un supplente) e viene eletta dall'Assemblea e resta in carica per il quadriennio olimpico. Nomina un Presidente al suo interno.

La Commissione è chiamata a giudicare di tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei soci.



Interviene su segnalazione inviata dal Consiglio, dalla Commissione sportiva o da un Giudice Arbitro in occasione di gare sugli impianti dell'Associazione.

La segnalazione dovrà essere trasmessa, a cura della Commissione stessa o di altro organo, all'interessato, invitandolo a produrre, entro 10 giorni dalla ricezione, apposita memoria difensiva.

Può irrogare le seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione
- 2) sospensione temporanea
- 3) radiazione

per il relativo procedimento si applicano le vigenti disposizioni regolamentari della FIG relative alla materia disciplinare, in quanto compatibili.

I provvedimenti della Commissione Disciplinare sono inappellabili.

CAPO 5
Commissione sportiva
ART. 20

Il consiglio Direttivo nomina, una Commissione Sportiva alla quale spetta il compito della organizzazione, svolgimento e regolamento delle attività sportive ed agonistiche del Circolo.

Essa sarà composta da due soci effettivi e presieduta da un consigliere (non obbligatorio).

CAPO 6
Requisiti ed incompatibilità
Art. 21

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 22

Per poter ricoprire le cariche sociali sono necessari i seguenti requisiti:

- 1) avere la residenza in Italia
- 2) aver compiuto la maggiore età
- 3) non aver riportato condanne per delitti dolosi passate in giudicato



4) non essere stati assoggettati da parte del CONI, della FIG, di altra Federazione Sportiva nazionale, nonché da parte delle commissioni di disciplina a squalifiche o inibizioni complessive superiori ad un mese (con procedimento disciplinare definitivo)

5) essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf in qualità di dilettanti o provvedevi

6) trovarsi nelle condizioni indicate dall'art. 3, terzo comma, n.ri 3 - 4 del presente Statuto

7) i componenti delle commissioni di disciplina possono non essere soci dell'Associazione. Debbono però possedere i requisiti indicati ai n. 1 - 2 - 3 del primo comma del presente articolo.

ART. 23

Le cariche sociali sono fra loro incompatibili. In caso di incompatibilità l'interessato deve optare entro trenta giorni per una delle cariche a cui è stato eletto. In caso di mancata opzione decade dalla carica più recente. Le cariche rimaste vacanti a seguito di opzione o di mancata opzione sono ricoperte in base alla graduatoria dei non eletti.

TITOLO 3

CAPO 1

Bilancio

ART. 24

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio redigerà il bilancio, ai sensi di legge, che sarà presentato per l'approvazione all'assemblea ordinaria dei soci entro 4 mesi. In casi particolari e con apposita delibera motivata, tale termine potrà essere portato a 6 mesi.

ART. 25

L'Assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali saldi attivi di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nell'associazione per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 3 con divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.





TITOLO 4
Controversie
ART. 26

Per tutte le controversie sorte fra i soci e l'associazione le parti debbono assoggettarsi al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale.

Tale collegio procede irritualmente ed è composto da tre membri, dei quali due nominati uno per ciascuna dalle parti interessate ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due membri. In difetto di regolare composizione del Collegio la designazione è fatta dal presidente della FIG su richiesta di una od entrambe le parti.

TITOLO 5
Liquidazione e scioglimento

In caso di liquidazione o di scioglimento dell'Associazione per qualunque motivo l'Assemblea nomina e può revocare i liquidatori determinandone i poteri. In caso di scioglimento per qualunque causa è obbligo dell'associazione devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO 6
CAPO 1
Utilizzazione degli impianti

La disciplina circa l'utilizzazione da parte dei soci degli impianti sportivi gestiti dall'Associazione è demandata a norme regolamentari emanate dal Consiglio Direttivo sulla base delle direttive dell'assemblea.

CAPO 2
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Golf riguardanti le strutture associative affiliate (Circoli).